

299

STUDIO LEGALE SORAGNI  
AVV. PAOLA SORAGNI  
Via Canale 3 - 41100 REGGIO EMILIA  
Tel. 0522 560810 - Fax 0522 540837  
Codice Fiscale SNG PLR 71855 H227  
Partita IVA 020980958  
E-mail: p.soragni@studiolegalesoragni.it



ESENTE

AV. SORAGNI

Repubblica italiana  
In nome del popolo italiano  
IL TRIBUNALE DI Reggio Emilia

sezione lavoro

Ha pronunciato la seguente  
**SENTENZA**

Nella causa civile promossa da:

**[redacted]** attrice, difesa dall'avv. soragni;

contro

**[redacted]**, convenuta difesa dall'avv.  
Sutich, rinunciante al mandato

Fatto e diritto

L'attrice chiede accertarsi il rapporto di subordinazione nonostante assunta formalmente con contratto a progetto. Emerge dalle deposizioni che l'attrice, come altre assunte sempre a contratto a progetto, era tenuta a fare un orario prestabilito, e che esso veniva controllato dalla **[redacted]**, ad esempio a mezzo di telefono per verificare la presenza in ufficio. Ancora, emerge che la **[redacted]** doveva autorizzare i permessi e le assenze, e a volte li negava. Le mansioni della attrice erano stabilite dalla **[redacted]**: mansioni di contabilità, ma anche per un breve periodo di impegno. In particolare, la teste **[redacted]** parla della attrice come di persona "adibita" a mansioni di segreteria. Il termine "adibire" fa capire come il potere direttivo era in capo alla convenuta, secondo subordinazione. Quanto ai conteggi, non è dovuta l'indennità di preavviso, su cui non è stata fatta alcuna domanda (né emerge che sia stata la convenuta a recedere dal rapporto). Per il resto, la convenuta ha detto che non sarebbe stato lavorato tutto il mese di settembre, ma nemmeno ha specificato quanti giorni non sarebbero stati lavorati. In realtà, l'attrice ha allegato di aver lavorato fino al 28 settembre (venerdì) e l'allegazione è assistita dal titolo contrattuale. Si che la prova manca in capo alla convenuta. Infine, non emerge che la convenuta abbia alcun credito risarcitorio da compensare. Nessun danno è stato dimostrato né alcun inadempimento attoreo.

SENTENZA CIVILE	
N.	78/2012
Del 7.2.12	
Depositata il	- 7 FEB. 2012
NRG	1220/2008
CRON N.	389/2012
REP. N.	
Oggetto:	accertamento subordinazione

le 878

Va quindi detratto dall'importo di €8448,23 la somma di €1083,03 per mancato preavviso e rimangono €7365,02, oltre interessi e rivalutazione sui singoli ratei mensili.

Spese secondo soccombenza della convenuta.


p.q.m.

respinta ogni altra domanda, accerta la subordinazione del rapporto tra le parti per tutto il periodo formalmente qualificato come contratto a progetto; condanna parte convenuta a pagare all'attrice €7365,02 oltre interessi legali e rivalutazione sui singoli ratei mensili, oltre alle spese di lite, liquidate in €2500 complessivi, oltre 12,5%, iva e cpa

reggio emilia, letto all'udienza del 7.2.12

il giudice

Alessandro Gnani



Depositato nella cancelleria del Tribunale  
di Reggio Emilia il 7 FEB 2012

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Claudio Cannizzaro



C  
cl  
M  
cc  
Re

Copia conforme all'originale che si rilascia all'avv.

PAOLA SOMMI

nell'interesse di

~~\_\_\_\_\_~~

per la prima volta in forma esecutiva.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DELLA LEGGE**

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari, che ne siano richiesti, ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Reggio Emilia, 16 FEB. 2012

**IL CANCELLIERE  
Claudio Cannizzaro**



to  
ei  
  
ti  
a  
le  
e

